



*REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE*

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 17.03.2009

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione, disciplinati mediante rapporti di lavoro autonomo ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile e dell'art. 409 comma 1 n. 3) del Codice di Procedura Civile. Esso integra il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato ai sensi dell'art. 89 T.U. n. 267/2000.
2. Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e dell'art. 53 comma 14 del D.lgs 165/2001 e dell'art.110 comma 6 del D.lgs 267/2000, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi tramite:
 - a) Contratti di lavoro autonomo professionale,
 - b) Contratti di lavoro autonomo occasionale,
 - c) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Ai fini del presente regolamento, si individua:
 - a) contratto di lavoro autonomo professionale, quando una persona fisica, iscritta all'albo professionale ai sensi di Legge o specialista professionale abituale titolare di partita IVA, assume l'obbligo di compiere una prestazione d'opera intellettuale, rientrante nell'oggetto proprio della professione esercitata, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, a fronte di un corrispettivo e con assunzione di responsabilità professionale personale.
 - b) contratto di lavoro autonomo occasionale, quando ad una persona fisica, non in possesso di partita IVA, viene conferito un incarico di prestazione temporanea di lavoro resa occasionalmente (l'occasionalità implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate) con durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a Euro 5.000,00.

La prestazione è qualificabile come occasionale esclusivamente quando è resa:

- da soggetti diversi da quelli del punto a);
- senza le modalità di cui al punto c);

c) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quando ha per oggetto una prestazione lavorativa affidata a una persona fisica svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Si caratterizza per:

- la continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo in relazione alla durata prefissata;
- la coordinazione, rappresentata dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- l'assenza di mezzi organizzativi in capo al collaboratore;
- la retribuzione finale o periodica prestabilita.

3. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, inoltre, agli incarichi di studio, ricerca e consulenza affidati ad associazioni professionali o a società tra professionisti.

4. Sono inclusi, tra gli incarichi a soggetti esterni, le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto od un particolare problema d'interesse dell'ente; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente regolamento, salvo, per quanto compatibile, la disciplina della pubblicità di cui all'art. 10:

a) il conferimento, relativamente alla materia dei lavori pubblici, di incarichi di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto, pianificazione e progettazione urbanistica, in quanto disciplinati da apposita normativa;

- b) il conferimento di incarichi di acquisizione di servizi (appalti), anche in economia, normati dal codice contratti e dallo speciale regolamento comunale vigente in materia di acquisizione di servizi in economia e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione ed in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco;
- d) il conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, per le relative domiciliazioni, nonché per le collaborazioni connesse alla attività del Difensore Civico;
- e) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e di alta specializzazione;
- f) il conferimento di incarichi quali componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- g) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione svolta in maniera saltuaria e del tutto autonoma utile al raggiungimento del fine e che comportano il solo rimborso spese o che, per loro stessa natura, comportano una spesa di modica entità (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore);
- h) il conferimento di incarichi per le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati e quelli per prestazioni inerenti lo svolgimento di specifiche attività per l'esercizio delle quali è necessario ai sensi di legge, l'iscrizione in appositi albi professionali quali il medico competente, il responsabile servizio prevenzione e sicurezza et similia.

Art. 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti *di legittimità* la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto del conferimento:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili, secondo la procedura prevista all'art. 6;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere congruo strettamente correlato all'attività svolta ed alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative, di cui all'art. 7, salvo quanto previsto nel successivo art. 8.
2. gli incarichi non possono essere attribuiti, ove i soggetti:
 - non siano in possesso, dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso l'Ente incaricante;
- abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
- siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della L. n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del DPR n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale.

Art. 5 – Atti di programmazione – Responsabilità e Limiti di spesa

1. Possono essere affidati incarichi esterni, tramite contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o anche in successivi atti deliberativi.
Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.
2. Rientra nella responsabilità dei Capi Settore, valutati gli obiettivi del Peg e verificati i presupposti previsti dalla normativa e dal presente regolamento, l'eventuale conferimento dell'incarico per la concreta attuazione del programma.

Art. 6 - Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta ai Responsabili di Settore, ciascuno per la propria area di competenza, che vi possono ricorrere nell'ambito delle previsioni approvate dal Consiglio Comunale e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Responsabile deve preliminarmente accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo all'interno dell'organizzazione del Comune di Arsiero (VI) delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico.
3. Qualora la ricognizione all'interno dell'Ente dia esito negativo e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 1, il Responsabile potrà attivare la procedura per l'individuazione del contraente.

Art. 7 – Procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti dai Responsabili dei Settori tramite procedure di selezione effettuate dai medesimi con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione da pubblicare almeno all'albo comunale e sul sito internet dell'Ente ed in ogni altro luogo ritenuto

idoneo in proporzione alla specificità, importanza ed all'entità dell'incarico, per quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a. i contenuti altamente qualificanti della richiesta, che formano l'oggetto della prestazione, come risultano dai progetti specifici e determinati dall'ente;
- b. i requisiti di ammissibilità, di ordine generale, professionale e tecnico, richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa, pena l'esclusione;
- c. i titoli e le esperienze utili per la partecipazione alla selezione ed alla prescritta procedura comparativa;
- d. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- e. il termine non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- f. il compenso complessivo lordo previsto per il tipo di contratto che s'intende stipulare; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato atteso.

3. I criteri da utilizzare per la valutazione sono i seguenti:

- abilità professionali riferibili al conferimento dell'incarico;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione;
- le esperienze maturate in attività analoghe;
- altri ulteriori criteri in relazione alla peculiarità dell'incarico.

4. Nell'avviso deve anche essere evidenziato se la valutazione delle offerte sarà svolta da una commissione appositamente costituita dal responsabile del Settore.

Art. 8 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera d'invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, non imputabili all'ente, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti elevate prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, eventualmente prescindendo dal titolo di studio necessario per il conferimento degli incarichi esterni.
 - d) per incarichi di importo inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa, previo esperimento di un'indagine informale di mercato.
 - e) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

Art. 9 – Verifica dell'incarico

1. Il Responsabile deve prevedere le modalità di verifica del corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo e a conclusione deve attestarne il buon esito mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 10 – Pubblicità e Comunicazioni

1. Tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento diventano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune di Arsiero del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

2. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza deve essere trasmesso semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Il responsabile interessato all'attivazione di un incarico a soggetti esterni all'Ente deve comunicare al competente servizio di Segreteria per la pubblicazione sul sito web del Comune, i dati .
4. Il Responsabile della pubblicazione sul sito web provvederà all'inserimento del provvedimento nel sito comunale, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al responsabile interessato.

^^^^^^

//